

# **COMUNE DI CETONA**

## **Provincia di SIENA**

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)**

*a seguito delle novità introdotte dalla legge 160/2019 e dell'avvio della regolamentazione di Arera sui piani economico-finanziari (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti”.*

*Approvato con atto Consiglio Comunale n. 46 del 29/09/2020  
Modificato con atto Consiglio Comunale n. del 30/06/2021*

## **Art. 1. - Oggetto Del Regolamento**

1. Il Presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, di quanto previsto dall'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) che testualmente recita: « *A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...* », nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e ss.mm.ii..
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono, altresì, norme di riferimento:
  - le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;
  - le disposizioni di cui al vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali, della Riscossione coattiva e del Contenzioso;
  - la vigente legislazione regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii.
4. In calce al presente regolamento sono riportati **quale allegato A e A1** l'elenco delle categorie di contribuenza, per farne parte integrante e sostanziale;
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

## **Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152(codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D. Lgs. n. 152/2006:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;

g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

5. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, non conferibili al servizio comunale, ma da trattare secondo legge:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;

i) i veicoli fuori uso.

6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «**rifiuto**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) «**produttore di rifiuti**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

c) «**detentore**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

d) «**prevenzione**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

- e) «**conferimento**»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «**gestione dei rifiuti**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «**gestore**»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «**raccolta**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «**raccolta differenziata**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) “riciclo”, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «**spazzamento delle strade**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) “autocompostaggio”, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) “compostaggio di comunità”, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «**rifiuto organico**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

- o) «**rifiuti alimentari**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «**utenza domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «**utenza non domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «**parte fissa della tassa**»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «**parte variabile della tassa**»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «**Centro di Raccolta**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «**Centro del Riuso**»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) "riutilizzo", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «**preparazione per il riutilizzo**», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) "recupero", ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

### **Art. 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze individuate dall'art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

- c) il suolo non contaminato ed altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  - d) i rifiuti radioattivi;
  - e) i materiali esplosivi in disuso;
  - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2°, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
  - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000 e successive modificazioni.
2. Sono, altresì, escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
  - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

#### **Art. 4 - Soggetto Attivo**

1. Il Comune di Cetona applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale fatta salva la possibilità per il Comune di affidarne la gestione al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani mantenendone la titolarità, secondo le disposizioni di Legge. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

#### **Art. 5 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti**

1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 443/2019, il Servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.
2. Sono considerate attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel

perimetro sottoposto a regolazione, come definito all'interno dell'articolo 1 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 443/2019.

### **Art. 6 - Presupposto Oggettivo**

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione.
2. Si intendono per locali ed aree oggetto della tariffa quelli indicate al successivo comma 6.
3. L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area si realizza, per presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobili o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque.
4. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 3), l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
5. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
6. In particolare si intende:
  - a. ***per locali***, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
  - b. ***per aree scoperte***, tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) ***per utenze domestiche***, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) ***per utenze non domestiche***, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
7. Sono pertanto assoggettabili alla TARI le aree scoperte o parzialmente coperte, possedute, o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, da parte delle utenze non domestiche, utilizzate per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine.
8. Sono escluse dalla Tari:
  - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
9. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
10. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo fatto salvo quanto previsto dall'art 12.

### **Art. 7 - Soggetti Passivi**

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.

2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 24 o i componenti del nucleo familiare;

b) per le utenze non domestiche, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile: il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 86/2016 (Testo unico del sistema turistico regionale), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa, la TARI è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".

4- Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive non svolte in forma di impresa si applica la tassa per le utenze domestiche.

5. Ad esclusione dei casi previsti al comma 4 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tributari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la tassa prevista per l'utenza domestica.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà) è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

7. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

8. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

8. I soggetti su indicati sono obbligati alla presentazione della dichiarazione di cui al successivo art.26.

### **Art. 8 - Superficie imponibile ai fini della Tari**

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento, in particolare:

a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo o semplicemente posata sul suolo a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale, chiusi o chiudibili verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso;

b) le aree, le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti, con l'eccezione:



· delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio.

· le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili in cui si svolgono le attività economiche (le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, le aree a verde in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011.

c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

2. Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;

4. Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma, relativamente ai locali, si precisa che:

- per le **utenze domestiche**, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc. ...), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc. ..., purché di altezza superiore a mt 1,5); nel caso di altezza inferiore a mt 1,50 si calcola come superficie da assoggettare al tributo il 20%;

- per le **utenze non domestiche** sono soggette a tassa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio, comprese le aree scoperte.

5. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

7. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

#### **Art. 9 - Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente e permanentemente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) i locali ed i fabbricati di servizio destinati ad utilizzo strumentale di una attività agricola svolta in forma imprenditoriale, (superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di

paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili) ove sia provato che gli eventuali rifiuti prodotti in tali locali non vengono conferiti al servizio pubblico, in quanto smaltiti e/o recuperati nell'ambito dell'attività dell'azienda agricola;

c) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio dei necessari atti assentivi, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati;

d) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e/o non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas); l'avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dall'utente;

f) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;

g) la parte degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi igienici, uffici, biglietterie e delle aree destinate al pubblico;

h). balconi e terrazze scoperti;

i) i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati.

l) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

Sono soggetti al tributo:

a) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.

b) i locali sprovvisti di pavimentazione (per pavimentazione si intende anche la semplice gettata di cemento) che siano a terra;

c) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

d. sale espositive di musei, pinacoteche e simili.

e. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;

g. le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire.

h. Aree adibite e destinate in via esclusiva al transito, ed aree adibite e destinate in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli.

3. Le circostanze dei commi precedenti devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione e, contestualmente alla presentazione della dichiarazione anzidetta, devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. L'ufficio tributi può richiedere una documentazione integrativa per la verifica della sussistenza delle condizioni dichiarate (documentazione fotografica, ecc...). La mancata produzione di tale documentazione integrativa comporta la normale applicazione della TARI.

5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno

solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

3. Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili in cui si svolgono le attività economiche (le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, le aree a verde in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011. Restano imponibili le aree scoperte operative.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.

7. Limitatamente all'anno 2021, le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle more del perfezionamento di un accordo per la gestione dei propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico di raccolta, sono tenute al pagamento della TARI. A partire dal 1° gennaio 2022, le medesime attività sono escluse dal pagamento della TARI (parte fissa e parte variabile) a condizione che:

- le condizioni di esclusione vengano autocertificate dall'imprenditore agricolo per le attività connesse esercitate in relazione ai requisiti di cui all'art. 2135 riferibili a unipersonalità, uniaziendalità ed uso prevalente dei propri prodotti, entro il 31 luglio di ogni anno o entro 30 giorni dalla modifica di una o più attività esercitate, al Comune e per conoscenza al Gestore;
- l'imprenditore agricolo dimostri di aver stipulato un contratto con un operatore abilitato per la gestione dei propri rifiuti non utilizzati nell'ambito dell'attività agricola.

#### **Art. 10 - Esclusione dall'obbligo di conferimento**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 6 e, nel caso di accertato utilizzo di locali ed aree, il comma 5 del medesimo articolo.

#### **Art.11 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

*1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva), rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.*

2. Non sono in particolare, soggette a tributo:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

<b>ATTIVITA'</b>	<b>RIDUZIONE DEL</b>
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	30%
FALEGNAMERIE	30%
AUTOCARROZZERIE	30%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	30%
GOMMISTI	30%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	30%
VERNICIATURA-GALVANOTECHNICIFONDERIE	30%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

#### **Art. 12 - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico**

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022.
  4. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione al presente Regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche eventualmente in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.
  5. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
  6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
  7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tecnico – Manutenzione del patrimonio ai fini del distacco dal servizio pubblico.
  8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune e per conoscenza al gestore, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro trenta giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al comune. Decorso il termine di trenta giorni, in assenza di comunicazioni del gestore, l'istanza si intende accolta.
  9. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal, da presentare tramite PEC a all'Ufficio Tecnico – Manutenzione del patrimonio, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 10.
  10. Entro il 1° febbraio di ciascun anno<sup>1</sup> l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune e per conoscenza al gestore - fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo - i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente distinti per codice
-

EER e per impianto di destinazione con l'indicazione del soggetto che effettua la raccolta e dell'operazione di recupero a cui tali rifiuti sono destinati, dando specifica evidenza dei rifiuti avviati a riciclo<sup>2</sup>, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

11. Con cadenza annuale il comune trasmette le informazioni relative alle utenze non domestiche all'Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. (ARRR) in via telematica, entro il termine di cui all'articolo 30, comma 2 della l.r. 25/1998.<sup>3</sup>

12 Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte [1].

13. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

14. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

### **Art. 13 – Riduzioni del tributo per le utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni con un unico occupante ultrasessantacinquenne: riduzione del 30 %

b) parte abitativa della costruzione rurale occupata dagli agricoltori: riduzione del 20%

d) Abitazioni di residenza occupate da ultrasessantacinquenni con reddito ISEE fino a € 6.500,00: riduzione del 50%

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le

---

riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 3, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

#### **14. - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 60% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.

Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.

Il conseguente minor gettito derivante dalle agevolazioni previste dal presente articolo non deve essere controbilanciato da entrate diverse dai proventi del tributo, per assicurare l'integrale copertura dei costi, il minore gettito suddiviso in quote fisse e variabili, deve essere inserito tra i costi del PEF.

#### **Art. 15 - Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo**

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta a richiesta dell'utente ed è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 01/02 dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare l'30% della quota variabile.

4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

#### **Art. 16 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Sono soggetti alla riduzione del 5% del tributo i fabbricati inclusi nella zona B delle planimetrie, allegata al regolamento per la gestione del servizio di nettezza urbana, la cui distanza dal cassonetto, considerata dall'ingresso nella strada di accesso privata, sia superiore a 500 metri e fino a 1.500 mt.

2. Nelle zone nelle quali non è effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani, interni ed equiparati, nei contenitori più vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta secondo le percentuali seguenti a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita.

Distanza dal contenitore più vicino entità della riduzione

da 1,5 Km fino a 3 Km: 30%

fra 3 e 4 Km: 45%

oltre i 4 Km: 60%

#### **Art. 17 – Riduzioni da emergenza Covid -19 (solo anno 2020)**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L 201/2011, il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni.

**2. Per il solo anno 2020**, alle utenze non domestiche che sono state costrette a sospendere l'attività, o ad esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, così come previsto dai DD. PP. CC. MM. marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 10 aprile e 26 aprile 2020:

a. riduzione del 25% della quota fissa e della quota variabile della tariffa.

#### **Art. 17 bis - Riduzioni da emergenza Covid -19 (solo anno 2021)**

Ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L 201/2011, il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni.

**2. Per il solo anno 2021**, alle utenze non domestiche che sono state costrette a sospendere l'attività, o ad esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 a seguito dei DPCM 3 novembre 2020 – 14 gennaio 2021 e 2 marzo 2021 e delle Deliberazioni del Consiglio dei Ministri 7/10/2020 -13/01/2021- e 21/04/2021 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza COVID 19 fino al 31/07/2021 si applica:

a. riduzione del 75% della quota variabile della tariffa.

**Per il solo anno 2021**, alle utenze domestiche residenti si applica:

b. una riduzione pari al 23,40% della parte variabile della tariffa.

#### **Art. 18 - Ulteriori riduzioni, esenzioni ed agevolazioni**

Sono esenti dal tributo:



a) le abitazioni principali e relative pertinenze occupate dai soggetti che godono di un'assistenza economica continuativa da parte del Comune. L'esonero è accordato in base a certificazione rilasciata dal responsabile del settore servizi sociali attestante la sopraindicata circostanza. L'esenzione decorre dalla data del suddetto riconoscimento fino alla permanenza della condizione di disagio che ne ha determinato l'assistenza e l'erogazione delle suddette prestazioni;

1.3 La tariffa è **ridotta** nella misura percentuale del:

a) i locali condotti da Istituti di assistenza e beneficenza, comunità religiose, scuole private e pubbliche di ogni ordine e grado e associazioni senza scopo di lucro;

b) i locali destinati alla raccolta e deposito di libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico

Per le utenze non domestiche che, a seguito dell'introduzione del nuovo tributo di cui al presente regolamento, subiscano un rilevante incremento tariffario, il Consiglio Comunale, con la deliberazione che stabilisce le tariffe della TARI, anno per anno, può stabilire una riduzione della tariffa stessa.

4. Alle famiglie con almeno 3 figli di età inferiore ai 26 anni è concessa una detrazione di importo fisso. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'importo dovuto.

Il Consiglio Comunale con la delibera con cui stabilisce le tariffe della TARI decide annualmente l'importo della detrazione anche in ragione delle disponibilità del bilancio.

5. Alle famiglie con figli, minori di anni 30, soggetti portatori di handicap viene riconosciuta una detrazione pari ad € 200,00 a famiglia.

**Le esenzioni e le esenzioni** di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, (*in un importo massimo che non può eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio- **limite eliminato dalla La legge 68/2014***), e la relativa copertura è assicurata da risorse **diverse** dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio Comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

6. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, in recepimento di specifiche disposizioni normative o per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.

### **Art. 19 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni**

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

### **Art. 20 – Categorie di utenza**

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra **domestica** e **non domestica**, intendendosi:

a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze (unità pertinenziali agli immobili costituenti l'abitazione principale di soggetti residenti identificati catastalmente in Cat C2 e C6);

b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

**a) domestiche residenti:** le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti

delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti. Anche se presenti nel nucleo familiare i membri temporaneamente domiciliati altrove, per un periodo non inferiore all'anno, per servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 21. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello del nucleo familiare desunto dalle risultanze anagrafiche delle persone residenti all'anagrafe e per le nuove utenze risultanti alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente saranno aggiornate d'ufficio sulla base delle stesse risultanze anagrafiche ed avranno efficacia dalla data dell'evento.

a.1) le unità pertinenti di utenze domestiche residenti identificate catastalmente in Cat. C2 e C6, (cantine, autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito) la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile, a fronte di una tariffa unitaria che non tiene conto del numero di occupanti.

I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:

- a. anziano dimorante in casa di riposo;
- b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
- c. soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite

**b) domestiche non residenti** *Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in relazione alla dimensione dell'alloggio, come da tabella allegata.*

Superficie mq		N. componenti
Da	a	
Per superfici inferiori o uguali a 70 mq		1
70,10	120	2
120,10	150	3
150,10	200	4
200,10	250	5
250,10	Oltre	6

E' fatta salva prova contraria, da produrre a cura del contribuente/utente in base al certificato di famiglia del luogo di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da due occupanti, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

9. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come individuati nelle tabelle ivi allegate. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

10. A decorrere dal 2020 alle unità immobiliari in cui viene svolta in forma imprenditoriale l'attività di affittacamere, agriturismo, residence, bed & breakfast, viene applicata la specifica tariffa sulla base della riconducibilità delle attività agrituristiche alle attività agricole richiamate dall'art. 2135 c.c. riconosciuta a livello normativo sia nazionale sia regionale, individuando apposita categoria (6-bis Agriturismi) alla quale verranno rapportati i coefficienti Kc e Kd, che misurano la potenzialità di produrre rifiuto, al fine di ottenere una tariffa differenziata rispetto a quelle previste per gli alberghi o per altre attività simili.

A decorrere dall'anno 2021 gli studi professionali vengono inseriti nella categoria "banche, istituti di credito e studi professionali.

11. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

12. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

13. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

### **Art. 21 - Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248. convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente a copertura del costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la Tari.

### **Art. 22 – Decorrenza del Tributo su rifiuti**

1. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal 4. giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.
5. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tassa o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione delle dotazioni assegnate, e comunque, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 7, non prima della presentazione della dichiarazione di cessazione.
6. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori stessi. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti nell'[Allegato 1](#) al presente Regolamento.
7. Il contribuente, fatto salvo il caso delle utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 2-bis dell'articolo 198 del d.lgs. 152/2006 per il conferimento a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta di tutti i propri rifiuti urbani, è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro [10] giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Comune al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Comune è tenuto alla consegna domiciliare.
8. In assenza delle condizioni di cui al periodo precedente, il contribuente che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini previsti, è comunque tenuto al pagamento sia della quota fissa che della parte variabile della tassa.
9. Il contribuente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Comune, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa denuncia. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Comune. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Comune entro[10 giorni] dalla dichiarazione di cessazione dell'utenza o dalla data di uscita dal servizio pubblico ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 198 del d.lgs. 152/2006 con le seguenti modalità stabilite dall'ufficio competente.

10. In caso di ritardata presentazione della dichiarazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione tributaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata dichiarazione di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.

### **Art.23 - Commisurazione e Gettito complessivo del tributo annuale e Tariffe del Tributo - Copertura dei Costi del Servizio di gestione dei Rifiuti**

1. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i termini di legge.
2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660, ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio al fine della determinazione delle tariffe avviene annualmente sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. In relazione al punto precedente:
  - a) le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente da detrarre dal PEF, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento;
  - b) nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
  - c) Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
5. **Per il solo anno 2020 visto il co. 5 art. 107 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020: "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";**

### **Art. 24 - Piano Finanziario**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

#### **Art. 25 – Articolazione della Tariffa**

1. Le categorie tariffarie, articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» sono riportate in calce al presente Regolamento quali *-allegati A e A1* per farne parte integrante e sostanziale. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
- 2. A decorrere dal 2020 alle unità immobiliari in cui viene svolta in forma imprenditoriale l'attività di affittacamere, agriturismo, residence, bed & breakfast, viene applicata la specifica tariffa sulla base della riconducibilità delle attività agrituristiche alle attività agricole richiamate dall'art. 2135 c.c. riconosciuta a livello normativo sia nazionale sia regionale, individuando apposita categoria (6-bis Agriturismi) alla quale verranno rapportati i coefficienti Kc e Kd, che misurano la potenzialità di produrre rifiuto, al fine di ottenere una tariffa differenziata rispetto a quelle previste per gli alberghi o per altre attività similari.**
- 3. A decorrere dal 2021, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 9, unitamente alle banche, in luogo della categoria 8, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.**
4. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
5. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.
6. La tariffa è composta in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio:

a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;

b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

7. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:

a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;

b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.

8. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

c. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

d. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

### **Art. 26 - Criteri di determinazione delle Tariffe**

1. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dai dati più aggiornati in possesso dal Comune, all'atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso, fatta salva l'introduzione da parte del Comune di variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l'intero anno.

2. La tariffa per le utenze domestiche è determinata:

a) In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, **la parte fissa** della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999 prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti (Ka(n)) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

b) Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, **la parte variabile** della tariffa per le utenze domestiche è determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento (Kb(n)) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.

c) Qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si potrà applicare il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

d) Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di un importo ridotto o percentuale rispetto alla tariffa dell'utenza domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali accessori.

3. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:

a) In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento l'importo

dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività ( $Kc(ap)$ ), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.

b) Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività ( $Kd(ap)$ ), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

c) Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti  $Kc(ap)$  e  $Kd(ap)$  sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.

d) Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali e superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.

e) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai punti 15 a) b) e 16 a) b), sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

### **Art. 27 - Mancato svolgimento del servizio**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto in misura massima del 20 % della tariffa.

### **Art. 28 – Tributo giornaliero**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare anche se ricorrente. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile), relativa alla corrispondente categoria di attività, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50 per cento, salvo diversa determinazione da stabilirsi con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l'Imposta



municipale secondaria di cui all'art. 11 D.Lgs. 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa;

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

7. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 euro.

### **Art. 29 - Tributo ambientale**

1) Ai sensi dell'art. 1, comma 666 L. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992.

2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo. Tale tributo viene riscosso con le stesse modalità previste per la riscossione del Tributo sui rifiuti ed il relativo gettito, e ai sensi del comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato dall'articolo 38-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è versato direttamente dall'Agenzia delle Entrate alla tesoreria della provincia o della città metropolitana;

3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

### **Art. 30 – Dichiarazione**

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune ovvero reperibile nel sito web istituzionale del Comune, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 APRILE dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data Di invio della mediante mail o dalla data di ricevuta e accettazione per la pec
3. La denuncia deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche:

– nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;

– nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;

b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.

2. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

3. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui:

a. ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;

b. si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;

c. si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

4. All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.

5. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. L'Ufficio comunale competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti Pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione.

7. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione. Il tributo è adeguato a decorrere dalla data dell'evento in cui si è verificata la variazione del numero dei componenti.

8. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo rispetto ai termini decadenziali si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

9. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

10. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente

regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

11. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

– per le utenze domestiche:

- a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
- b) il numero di codice fiscale;
- c) il numero degli occupanti l'abitazione;
- d) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dell'immobile ed aree, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala;
- e) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
- f) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- g) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- h) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
- i) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;

– per le utenze non domestiche

- a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
- b) il numero di Codice Fiscale e Partita I.V.A.;
- c) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- d) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
- e) l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;
- f) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
- g) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
- h) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- i) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- j) l'eventuale avvio a recupero dei rifiuti assimilati prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
- k) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;

### **Art. 31 – Riscossione**

1. La riscossione del tributo è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l'importo dovuto per il pagamento in un'unica soluzione.

2. In deroga all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, per la riscossione del tributo, così come meglio indicato dal comma 7 del successivo art.5 il Comune può tuttavia avvalersi del soggetto affidatario al quali risultava attribuito nell'anno 2013 servizio di gestione dei rifiuti urbani.
3. La scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale da pubblicarsi, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.
4. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, i servizi di home-banking e remote-banking, o tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune (POS PagoPA).
5. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune "di norma in almeno due rate a scadenza semestrale" 1, alle scadenze fissate per almeno 1 rata dopo il 1° dicembre per il rispetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019).
6. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
7. Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento è facoltà dell'amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile. L'art. 15-ter del decreto legge 34/2019 ha previsto che tutte le rate in scadenza fino al 30 novembre siano determinate sulla base delle tariffe dell'anno precedente.
8. *A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari all'60% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo*
9. Per le rate in scadenza dal 1° dicembre dell'anno si tiene conto delle nuove tariffe, se pubblicate sul Portale del federalismo entro il 28 ottobre (termine per l'invio 14 ottobre).
10. La scelta di quante debbano essere le rate da applicare e di quali siano le scadenze per il pagamento è rimessa integralmente al Comune.
11. Poiché la norma già prevede la possibilità della differenziazione da parte del Comune delle scadenze, si ritiene che nel regolamento possa essere richiamata la previsione delle due rate, lasciando che il Comune introduca nella delibera di approvazione delle tariffe la scansione dei pagamenti, che potrebbe essere modificata di anno in anno e che non deve comportare la necessaria revisione del regolamento dell'anno precedente. Per le rate in scadenza dal 1° dicembre dell'anno si tiene conto delle nuove tariffe, se pubblicate sul Portale del federalismo entro il 28 ottobre (termine per l'invio 14 ottobre).
12. Il tributo ordinario non è dovuto se di importo inferiore a 6 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 6 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi

in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 euro.

13. L'importo complessivo del tributo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori inferiori/pari a 49 centesimi, ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296/2006

14. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

15. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, (oppure) calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge n° 296/06, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale

### **Art. 32 - Documento della riscossione.**

Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto adeguare i contenuti dei documenti di riscossione e degli eventuali prospetti informativi allegati da inviare agli utenti secondo le modalità e le specifiche indicazioni previste dalla delibera Arera nr. 444 del 31 ottobre 2019.

### **Art. 33 - Funzionario responsabile del tributo tari**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile, con riferimento alla TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

### **Art. 34- Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni**

1. Per le dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni si rinvia alle disposizioni di legge vigenti e al regolamento Comunale delle Entrate.

### **Art. 35 – Rimborsi e compensazione**

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Lo sgravio o il rimborso del tributo di cui ai commi 1) e 2) richiesto e riconosciuto è disposto dall'ufficio comunale entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione, o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo non dovuto.
4. Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente;
5. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria, l'Ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.
6. Non si rimborsano le somme fino a euro 6,00.

### **Art. 36– Attività di controllo accertamento e sanzioni**

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'articolo 14, commi 39 – 44 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, secondo le modalità previste dal vigente regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie;
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Ai sensi dell'art.1, comma 778 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, (compresi i rimborsi) nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di concessione della gestione al gestore del servizio rifiuti in concessione il funzionario responsabile è nominato dal gestore stesso.
4. **Ai fini della verifica** del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013 Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
6. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello

in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, dell'art. 1, commi 693 e 694, della L. 147/2013, nonché del comma 646 per quanto concerne la TARI, oltre alle disposizioni riferite all'accertamento "esecutivo" di cui ai commi 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione.

L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

7. L'attività di accertamento, nonché la riscossione spontanea del tributo, in virtù delle norme vigenti (art.52 del D.Lgs 446/97, art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del D.L. 70/2011), può essere conferita ad un soggetto esterno da individuarsi tra quelli previsti dall'art. 52, comma 5, lett.b., del D.lgs. 446/97 ed s.m.i.. seguendo le procedure ivi indicate.

Ai sensi dell'art. 1, comma 691, della L. 147/2013, è possibile affidare l'accertamento e la riscossione della TARI direttamente ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.

8. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o (altre modalità).

9. In caso di omesso o parziale versamento anche di quest'ultimo, l'Ente procederà con la fase della riscossione coattiva ai sensi dell'art.30

10. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, convertito in L. 44/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 736, Legge n. 147 del 2013 non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

11. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **Art. 37– Sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni con notifica al contribuente di atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato e degli interessi. Qualora il pagamento avvenga entro 60 gg. dalla notifica, saranno disapplicate sia le sanzioni che gli interessi. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

### **Art. 38 - Destinazione di una quota del gettito derivante dall'accertamento IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi ed all'incentivazione dei dipendenti**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata:

- a) in parte al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio/servizio/settore comunale preposto alla gestione delle entrate comunali;
- b) in parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo ufficio/servizio/settore entrate, anche titolare di Posizione organizzativa.

### **Art. 39 - Riscossione Coattiva**

1. In mancanza di pagamento degli avvisi di accertamento entro il termine di proposizione del ricorso, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti e previste nel Regolamento Generale delle Entrate.

### **Art. 40 - Contenzioso**

1. In materia di contenzioso di tutti gli strumenti previsti a livello normativo per disincentivare la proposizione di contenziosi da parte dei contribuenti nei confronti degli atti impositivi emessi dall'Ente, con la finalità di massimizzare la collaborazione tra le parti del rapporto tributario, nel rispetto della L. 27 luglio 2000 n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).
2. Gli istituti deflativi del contenzioso sono applicati, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento generale delle entrate comunali, della riscossione e del contenzioso.

### **Art. 41 - Entrata in vigore del Regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020, fatte salve le successive modifiche ed integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, in particolare al tributo disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni recate dal vigente Regolamento generale delle entrate comunali, della riscossione e del contenzioso, in quanto compatibili o più favorevoli, se non in contrasto con la normativa statale in materia di TARI.

### **Art. 42 – Trattamento Dei Dati Personali**

1. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel *del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.*

### **Art. 43- Clausola Di Adeguamento**



1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute alle disposizioni nazionali e/o comunitarie, in caso di contrasto tra le disposizioni regolamentari e la normativa nazionale di natura cogente, il regolamento viene automaticamente disapplicato a favore della normativa sovraordinata delle norme di rango superiore.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.

## **ALLEGATO A - Categorie di utenza**

### **Utenze non domestiche**

#### **Classe Descrizione della classe**

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Campeggi, distributori carburanti
- 3 Stabilimenti balneari
- 4 Esposizioni, Autosaloni
- 5 Alberghi con ristorante
- 6 Alberghi senza ristorante
- 6 bis Agriturismi, affittacamere, bed & breakfast
- 7 Case di cura e riposo
8. Uffici e agenzie
- 9 Banche ed istituti di credito, studi professionali
- 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 12 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 14 Attività industriali con capannoni di produzione
- 15 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 17 Bar, caffè, pasticceria
- 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 19 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 21 Discoteche, night club

## **ALLEGATO A1 – Categorie di utenza**

### **Utenze domestiche**

- Utenze domestiche con 1 componente
- Utenze domestiche con 2 componenti
- Utenze domestiche con 3 componenti
- Utenze domestiche con 4 componenti
- Utenze domestiche con 5 componenti

Utenze domestiche con 6 componenti ed oltre

